

TRIBUNALE DI CATANIA, SEZ. DIST. DI MASCALUCIA, 20 NOVEMBRE 2000, PRE. GRASSO. ART. 610 C.P.	
<p><b>Violenza privata.</b></p> <p><b>Vessazioni esercitate da un'insegnante sui propri alunni</b></p> <p><b>Configurabilità del reato di cui all'art. 571 c.p.</b></p>	<p>Il caso: un'insegnante, alla quale era assegnata una classe di prima elementare, per mantenere la disciplina ricorreva sistematicamente a punizioni umilianti e vessatorie nonché all'utilizzo della violenza fisica (schiaffi, spintoni, strattoni, bacchettate sulle mani).</p> <p>Si configura il delitto di violenza privata ex art. 610 c.p. e non abuso di mezzi di correzione di cui all'art. 571 c.p. in capo all'insegnante in quanto i minori affidati alle cure di quest'ultima sono stati costretti a subire vessazioni, impicanti umilianti e dannose punizioni, violenze fisiche e psichiche, nonché ingiurie, non potendosi oggettivamente considerare l'uso della violenza fisica e delle predette vessazioni, mezzo di correzione, del quale punire l'abuso ai sensi dell'art. 571 c.p..</p> <p>Invero in nessun caso la violenza può ritenersi mezzo di educazione, sia per il primato che l'ordinamento attribuisce alla dignità della persona, anche del minore, sia perché non può perseguirsi un armonico sviluppo della personalità sensibile ai valori di pace, di tolleranza, di convivenza utilizzando un mezzo violento che tali fini contraddice. Ne consegue che l'eccesso dei mezzi di correzione violenti non rientra nella fattispecie di cui all'art. 571 c.p. giacché intanto è ipotizzabile l'abuso in quanto ne sia lecito l'uso.</p> <p><i>M. Barcellona</i></p>
	Il testo integrale è pubblicato in <i>Rivista Penale</i> , n. 12, 2001, pag. 1029 ss.

Corte di Cassazione - Sez. III, 15 novembre 2001, n. 40712 (ud. 2 ottobre 2001) - Pres. Malinconico – Est. Piccialli – P.m. Geraci	
<p><b>Violenza sessuale – Concorso – Omessa denuncia della madre della vittima, sebbene a conoscenza dei fatti – Applicazione dell'art. 40 cpv. c.p. – Sussistenza del reato (artt. 40 cpv. e 609 bis)</b></p>	<p>È responsabile del reato di violenza sessuale continuata, in concorso col marito, per non aver impedito un evento che aveva l'obbligo giuridico di impedire, ex art. 40 cpv. c.p., la madre della vittima la quale, benché fosse stata messa pienamente a conoscenza delle violenze operate dal marito nei confronti della figlia, abbia sistematicamente omesso di sporgere denuncia e chiedere l'intervento dell'autorità invitando la figlia a sopportare e perdonare ogni volta il padre.</p> <p>Nel caso di specie la giovane vittima aveva subito per anni le violenze del padre, fin dall'età di 5 anni, e la Corte di Cassazione ha condannato la madre della stessa per il comportamento omissivo tenuto da quando la bambina, all'età di 7 anni, aveva rivelato per la prima volta alla madre le morbide attenzioni paterne, fino all'epoca di cessazione delle violenze, circa 6 anni dopo. Vi sono due episodi salienti, a cui fanno riferimento tanto la corte di merito quanto la Suprema Corte, dai quali si desume che la madre era pienamente al corrente dei fatti: nel primo, risalente all'epoca in cui la bambina aveva sette anni, e già da due era oggetto delle attenzioni morbide del padre, la stessa si lamentò con la madre verbalmente ("papà mi fa male qui") e gestualmente (con l'indicazione delle parti intime), ma senza esito, nel secondo, avvenuto poco più di un anno prima della denuncia inoltrata da operatori sociali, la rivelazione, avvenuta in lacrime e nella "quasi flagranza" (la vittima aveva ancora i pantaloni abbassati) della ennesima violenza subita, fu esplicita e seguita dall'ammissione da parte del padre.</p> <p><i>G. Geremia</i></p>

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI UMANI, SEZ. III, 2 OTTOBRE 2001, PRES. FUHRMAN –G.B. c. FRANCIA ART. 6, I co. e ART. 3 LET. B) CONV. EUR. DIR. UMANI	
<p><b>Esame dibattimentale del perito e diritto di difesa.</b></p> <p><b>Mutamento di opinione del perito rispetto alle conclusioni raggiunte.</b></p> <p><b>Rifiuto di ammettere una contro perizia.</b></p>	<p>Il caso: all'apertura del dibattimento il P.M. aveva depositato alcuni documenti riguardanti la personalità dell'imputato. Nel corso della prima udienza l'esame del perito era stato interrotto per consentire allo stesso di prendere visione degli atti depositati. Il perito mutava opinione rispetto alle conclusioni dallo stesso sostenute durante la prima fase dell'esame. La richiesta della difesa di disporre una controperizia veniva respinta dal giudice. Seguiva la condanna dell'imputato a diciotto anni di reclusione.</p> <p>La decisione: il giudice europeo, pur sottolineando che il mutamento di opinione del perito medesimo rispetto alle conclusioni precedentemente raggiunte e il rifiuto di ammettere una contro perizia non costituiscono violazione del diritto ad un processo equo, ha ritenuto che nel caso specifico fossero stati violati gli artt. 6 I co. e 3 let. b della Conv. Eur. Dir. Umani in quanto il perito aveva mutato opinione anche rispetto a ciò che aveva sostenuto nel corso dell'esame dibattimentale, prima di avere visionato sommariamente i documenti depositati dal P.M.. La giuria dinanzi a tale repentino ripensamento aveva conferito una valenza particolare alle conclusioni raggiunte dal perito alla conclusione dell'esame, optando, pertanto, per la condanna dell'imputato. Sarebbe stata necessaria una controperizia al fine di riequilibrare il giudizio della giuria.</p> <p><i>M. Barcellona</i></p>
	<p>Il testo per estratto è pubblicato in <i>Diritto Penale e Processo</i>, n. 12/2001, pag. 1567.</p>

Corte di Cassazione - Sez. III – Ud. 10 luglio 2000 (dep. 27 ottobre 2000) – Pres. Papadia – Rel. Postiglione – Concu e altro	
<p><b>Maltrattamento di animali – Nozione - Animali domestici – Assenza di una positiva volontà di infierire – Abbandono – Sussistenza del reato (c.p. art. 727).</b></p>	<p>Si ha “maltrattamento di animali” non solo quando vi è una positiva volontà di infierire, ma anche quando vi è “abbandono”, ossia una condotta ingiustificata, che obiettivamente comporti il venir meno delle condizioni fisiche (cibo e acqua), e di quelle morali della vicinanza e consuetudine comune di vita, non meno importanti per la psicologia degli animali domestici.</p> <p>Nel caso di specie gli imputati erano stati condannati del reato di cui all'art. 727 in relazione alla morte di due gattini di loro proprietà i quali erano deceduti nel giardino degli imputati mentre questi si erano assentati per le ferie estive. Gli imputati erano ricorsi avverso la condanna deducendo la mancanza di colpa per aver dato incarico di prendersi cura dei due gattini ad una vicina, la quale aveva assicurato di provvedere due o tre volte la settimana. La Suprema Corte, tuttavia, ha ritenuto sussistente il reato di maltrattamento di animali poiché esso tutela gli animali in quanto esseri viventi, dotati di sensibilità psico-fisica, capaci di sentire il dolore, soprattutto quello della mancanza di attenzione ed amore legato all'abbandono.</p> <p><i>G. Geremia</i></p>

<p><b>Maltrattamenti in famiglia – Conflitti anche violenti e ripetuti - Persona offesa adolescente – Dotato di parziale autonomia e capacità di reazione – Insussistenza del reato (art. 572 comma 2 c.p.)</b></p>	<p>Il reato di maltrattamenti in famiglia, se la persona offesa è adulta o adolescente, si configura solamente in situazioni di fatto se non estreme quantomeno fortemente accentuate, in quanto il maltrattamento nei confronti di un adolescente, dotato di una parziale autonomia e di una capacità di reazione, non coincide con i conflitti anche violenti e ripetuti tipici della fase adolescenziale e che entro determinati limiti sono comuni a molte famiglie anche caratterizzate da uno stile di vita normale.</p> <p>Il caso di specie era nato dal suicidio di una giovane ragazza di 18 anni. Inizialmente il Pubblico Ministero aveva sostenuto che il suicidio fosse conseguenza dei maltrattamenti subiti dalla giovane da parte del padre. Tuttavia in un secondo momento il Pubblico Ministero aveva rinunciato a sostenere l'accusa principale, ed aveva chiesto la condanna dell'imputato per il reato di maltrattamenti in famiglia, dal momento che dalle risultanze processuali, ed in particolare dalle testimonianze, dalla lettura dei diari "segreti" della giovane vittima e dalle perizie psichiatriche era risultato che il suicidio era stato causato principalmente dalla rottura, dopo tre anni, di una relazione con un ragazzo, avvenuta qualche mese prima e mai superata dalla ragazza, oltre che dalla personalità fragile della vittima.</p> <p>Il Giudice, nell'assolvere l'imputato, ha in particolare sottolineato che le testimonianze raccolte nella fase delle indagini preliminari, pur costituendo apparentemente una base indiziaria abbastanza seria per affermare che le sofferenze che hanno contrassegnato l'ultima parte della vita della giovane ragazza possano essere riconducibili al comportamento dei genitori – secondo il Tribunale infatti la posizione della madre è assimilabile a quella del padre – non costituiscono tuttavia testimonianza diretta, come si ha nel caso in cui provenga dalla stessa persona offesa, adulta o adolescente, dall'altro genitore, da un parente o da un assistente sociale, e pertanto l'esame della verità oggettiva e della valenza e portata dei fatti riferiti deve essere particolarmente rigoroso. Dopo aver analizzato le testimonianze, sulla base di tali premesse, e gli altri atti processuali, il Giudice ha affermato che vi erano elementi per ritenere che vi fossero stati dei conflitti anche violenti e ripetuti in famiglia, ma non per credere che tali conflitti, di per sé non costituenti reato, fossero sfociati in veri e propri maltrattamenti penalmente rilevanti.</p> <p><i>G. Geremia</i></p>

CASS. PEN., SEZ. IV – UD. 27 SETTEMBRE 2001 - SENT. N. 35121 – PRES. OLIVIERI – REL.ROMIS

<p><b>-Affidamento familiare – Morte del minore affidato</b></p> <p><b>-Legittimazione dei genitori affidatari alla costituzione di parte civile – Rapporto stabile e tendenzialmente definitivo – Sussistenza della legittimazione (art. 74 c.p.)</b></p>	<p>Nel caso di incidente stradale con esito mortale per un bambino, i genitori affidatari dello stesso hanno diritto di costituirsi parte civile per ottenere il risarcimento della sofferenza per la perdita del minore loro affidato, se il bambino che hanno cresciuto ha vissuto con loro con stabilità e tendenziale definitività</p> <p>Nel caso di specie il Tribunale di primo grado aveva rilevato la mancanza di legittimazione alla costituzione come parte civile, in capo agli affidatari della piccola vittima, ed altrettanto aveva fatto la Corte d'Appello, sottolineando il carattere di temporaneità dell'istituto dell'affidamento, il quale tende in realtà a favorire il reinserimento del minore nella famiglia d'origine. La Corte di Cassazione, invece, ha ribaltato tali pronunce, affermando che, nel caso d'affidamento di un bambino di tenera età in presenza di un rapporto prolungatosi nel tempo e consolidatosi con il trascorrere di anni, caratterizzato da stabilità e tendenziale definitività debba riconoscersi agli affidatari la legittimazione a costituirsi parte civile in conseguenza di un atto illecito commesso in danno del minore affidato. Le ragioni che fondano una tale decisione, secondo la Suprema Corte, sono le stesse che hanno determinato una valenza giuridica al rapporto <i>more uxorio</i>: non ci sarebbe motivo, argomenta la Corte, di negare una pari valenza ad una situazione interpersonale – come quella di un affidamento connotato dalle circostanze sopra evidenziate – sviluppatasi attraverso la convivenza (tra adulto e minore), duratura, ininterrotta, prolungata negli anni, sicuramente caratterizzata dalla costante, premurosa ed affettuosa assistenza dell'adulto verso il minore. In presenza di siffatta situazione, secondo la Corte di Cassazione, non si può dubitare della solidità del vincolo e, conseguentemente, della dolorosa sofferenza e del nocimento derivanti dalla morte del piccolo allevato come un figlio dall'affidatario nella cui famiglia il minore stesso era stato inserito sin dalla più tenera età</p> <p>G. Geremia</p>
--	--

CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE VI – 12 MARZO 2001 – SENT. N. 10090 – PRES. SANSONE – REL. GARRIBA

<p><b>Reato di maltrattamenti in danno del lavoratore dipendente –</b></p> <p><b>Continue vessazioni morali e fisiche – Finalizzate all'ottenimento del massimo profitto dal lavoratore –</b></p> <p><b>Sussistenza del reato (art. 572 c.p.)</b></p>	<p>Nel rapporto di lavoro subordinato, se il lavoratore è sottoposto a continue vessazioni morali e fisiche al fine esclusivo di ottenere il massimo profitto, è configurabile l'ipotesi di reato prevista dall'art. 572 c.p..</p> <p>Nel caso di specie, i lavoratori effettuavano le vendite cosiddette "porta a porta" ed erano oggetto di <i>"una serie di atti volontari, idonei a produrre quello stato di abituale sofferenza fisica e morale, lesivo della dignità della persona"</i>, finalizzati a determinare <i>"uno stato di penosa sottomissione ed umiliazione, al fine di costringerli a sopportare ritmi di lavoro forsennati"</i>, in modo da ottenere il massimo volume di vendite possibile. La Suprema Corte ha pertanto ritenuto che il cosiddetto "mobbing aziendale" si realizzi non solo quando le violenze al lavoratore sono cagionate al fine di indurlo alle dimissioni, ma anche, al contrario, quando tendono allo sfruttamento della produttività dello stesso.</p> <p>G. Geremia</p>
---	---

**CASS. PEN. - SEZ. V - SENT. N. 37667 DEL 18 OTTOBRE 2001**

**Diffamazione a mezzo stampa – Notizie riguardanti soggetti minorenni – Scriminante del diritto di cronaca – Sussistenza**

**Diffamazione a mezzo stampa – Notizie riguardanti soggetti minorenni – Violazione del divieto di pubblicazione di atti di un procedimento penale – Automatica configurabilità del reato di diffamazione - Esclusione (artt. 595, 684 c.p.; art. 114, comma 6, c.p.p.; art. 13 D.P.R. n. 448/1988)**

Il diritto di cronaca può essere esercitato legittimamente anche in relazione a notizie riguardanti soggetti minorenni, purché ciò avvenga nel rispetto dei limiti dell'interesse pubblico, della verità e della continenza, poiché le norme che stabiliscono il divieto di pubblicazione delle generalità delle immagini o comunque di notizie idonee a consentire l'identificazione di un minore coinvolto in un procedimento penale (art. 114 c.p.p.; art. 13 D.P.R. n. 448/88) non costituiscono un limite insuperabile all'esercizio del diritto di cronaca nei confronti di tali soggetti, in quanto tali norme proteggono esclusivamente il diritto all'immagine dei minori.

Il divieto di pubblicazione delle generalità delle immagini o comunque di notizie idonee a consentire l'identificazione di un minore coinvolto in un procedimento penale, la cui violazione viene punita ex art. 684 c.p., non integra automaticamente anche il diritto di diffamazione a mezzo stampa, in quanto quest'ultima fattispecie si fonda su presupposti diversi.

Nel caso di specie era stato pubblicato un articolo nel quale si riferiva che, secondo alcuni testimoni, una signora sposata avrebbe avuto una relazione con l'allora Giudice Istruttore presso il Tribunale di Milano, e quando la signora era rimasta incinta sarebbero stati distribuiti volantini contenenti tali informazioni. Il Tribunale di primo grado aveva assolto l'imputato dal reato di diffamazione perché il fatto non sussiste. La Corte d'Appello aveva confermato l'assoluzione in ordine alla diffamazione nei confronti dei due signori, perché era stato correttamente esercitato il diritto di cronaca, ma aveva affermato la penale responsabilità dello stesso in ordine alla diffamazione a danno della minore, presunta figlia della relazione extraconiugale. Ciò in quanto, secondo la Corte, gli artt. 114 comma 6 c.p.p., 13 comma 1 D.P.R. n. 448/88 e 684 c.p. costituirebbero un limite insuperabile per l'esercizio del diritto di cronaca quando la notizia riguardi un minore. La Suprema Corte, invece, ha negato che le norme appena richiamate costituiscano un limite insuperabile all'esercizio del diritto di cronaca, potendo tale diritto essere esercitato anche con riguardo ai minori nel rispetto dei limiti indicati dall'art. 114, comma 6, c.p.p., perché ciò che la norma protegge è il diritto all'immagine del minore, in quanto la sua crescita potrebbe essere pregiudicata dalla pubblicazione di dati personali. La Suprema Corte ha inoltre aggiunto che non è comunque possibile affermare che la violazione dell'art. 114, comma 6, c.p.p., autonomamente sanzionata, automaticamente comporti la violazione dell'art. 595 c.p.

*G. Geremia*

CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE III – UDIENZA 31 DICEMBRE 2001 (DEP. 11 FEBBRAIO 2002) – PRES. MALINCONICO – REL. FRANCO	
<p><b>-pornografia minorile</b></p> <p><b>-distribuzione, divulgazione o pubblicizzazione per via telematica di materiale pornografico minorile</b></p> <p><b>-cessione per via telematica digitale materiale</b></p> <p><b>-differenza (art. 600 ter c.p.)</b></p>	<p>Per la sussistenza del delitto di cui all'art. 600 <i>ter</i> terzo comma c.p. (distribuzione, divulgazione o pubblicizzazione di materiale pornografico minorile) non è sufficiente la mera circostanza che le foto pornografiche di minori siano veicolate attraverso la rete <i>internet</i>, ma è necessario che l'agente inserisca le foto pornografiche minorili in un sito accessibile a tutti, ovvero in un gruppo o lista di discussione, da cui chiunque le possa scaricare. Sussiste invece il reato meno grave di cui all'art 600 <i>ter</i> quarto comma c.p. (cessione di tale materiale), nel caso in cui il soggetto invii la foto ad una persona determinata allegandola ad un messaggio di posta elettronica.</p> <p>La Suprema Corte ha specificato che non contano le modalità di trasmissione delle foto, ma è rilevante la differenza tra l'ipotesi in cui si sia trattato di una sola isolata cessione avvenuta nel corso di una discussione, di modo che la foto sia stata di fatto ceduta ad una sola persona e solo questa abbia avuto la possibilità di prelevarla, dall'ipotesi in cui invece la foto sia stata ceduta in un canale aperto a tutti gli utenti, di modo che qualsiasi soggetto si trovi nella stanza o nel canale abbia avuto la possibilità di prelevarla, oppure sia stata ceduta comunque ad una pluralità di soggetti sia pure attraverso una serie di diverse conversazioni private. Questa seconda ipotesi si realizza anche nel caso in cui la divulgazione delle foto pornografiche avvenga attraverso programmi che permettono a chi li utilizzi e sia collegato in quel momento e in quella particolare rete la condivisione di cartelle, archivi e documenti.</p> <p><i>G. Geremia</i></p>

CORTE DI CASSAZIONE, I SEZ, 15 GENNAIO 2001, N. 5547 PRES. SILVESTRI- EST. RIGGIO ART.47 L. 26 LUGLIO 1975 N. 354	
<p><b>Affidamento in prova al servizio sociale.</b></p> <p><b>Condizioni per la concessione del beneficio.</b></p> <p><b>Individuazione.</b></p>	<p>Ai fini dell'applicabilità dell'affidamento in prova al servizio sociale, il disvalore ontologicamente connesso all'esistenza stessa del reato non può essere assunto, se non in casi di estrema gravità come esaustivo e totalizzante elemento di giudizio (che risulterebbe sempre sfavorevole) sulla personalità del recluso, ma va integrato con altri dati conoscitivi (principalmente i risultati dell'osservazione, durante la detenzione inframuraria), idonei ad accertare il grado di adesione del detenuto al trattamento.</p> <p><i>M. Barcellona</i></p>
	<p>Il testo integrale è pubblicato su <i>Rivista Penale</i>, 4/2001, pag. 369 e ss. con nota di Antonio Bana</p>

**CORTE EUR. - SEZ. III - 20 DICEMBRE 2001 - P.S. C. GERMANIA -  
PRES. CABRAL BARRETO**

**-Dichiarazioni  
di minore  
vittima di reati  
di violenza  
sessuale  
acquisite de  
relato-**

**-Impiego di tali  
dichiarazioni  
come elemento  
di prova unico  
o decisivo a  
base di una  
sentenza di  
condanna -**

**-Violazione  
principi del  
Giusto  
processo ed  
in particolare  
del diritto di  
interrogare e  
far interrogare  
i testimoni a  
carico (art. 6  
comma 1 in  
combinato  
disposto con  
l'art. 6 comma  
3 lett. d) Cedu).**

Le dichiarazioni rese dal minore, presunta vittima di abusi sessuali, riportate in giudizio da soggetti terzi non possono essere utilizzate dal giudice come unica fonte di prova diretta perché in questo modo si viola il c.d. *Right to Confrontation* ossia il diritto di esaminare e far esaminare i testimoni a carico sancito dall'art. 6 comma 3 lett. d) Cedu.

La Corte sulle doglianze del ricorrente, che lamentava di non aver potuto interrogare la bambina, vittima del reato e principale testimone dell'accusa, ribadisce che tutti gli elementi di prova devono essere prodotti in pubblica udienza di fronte all'accusato nel contesto di un confronto; tale principio può prevedere delle eccezioni, ma queste non possono pregiudicare i diritti della difesa.

Pertanto, se la vulnerabilità della bambina poteva essere considerata un titolo giustificativo della mancata sottoposizione al confronto si sarebbe comunque dovuto controbilanciare tale svantaggio, creato alla difesa, con una limitazione del valore probatorio delle dichiarazioni.

La sentenza di condanna fondata principalmente o unicamente sulle parole della vittima senza che vi siano adeguati elementi di riscontro e/o di confronto è, quindi, da considerarsi in contrasto con i principi del giusto processo nella misura in cui questi tutelano in maniera pregnante sia il diritto all'accertamento della verità sia il diritto dell'imputato a verificare le fonti di accusa.

*A. De Marte*

La sentenza è pubblicata in *Archivio Nuova Procedura Penale*, 2002, n. 3, pp. 367-368.